ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

La definizione delle liti pendenti: vantaggi e svantaggi

L'ambito oggettivo e soggettivo della definizione delle liti pendenti

Maurizio Pietro Piovani

Milano, 20 settembre 2017

Le norme di riferimento

Le fonti

- Art. 2, Dlgs. 546/1992;
- Art. 11, D.L. 50/2017;
- Provv. Direttoriale 21 luglio 2017;
- Circolare 22/E del 28 luglio 2017;
- Risoluzione 108/E del 1 agosto 2017.

L’ambito oggettivo

L’ambito di applicazione

In base all’art. 11 del D.L. 50/2017 sono definibili le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di cassazione e anche a seguito di rinvio.

L'ambito di applicazione

Sono dunque definibili le liti pendenti presso:

- Commissioni Tributarie Provinciali;
- Commissioni Tributarie Regionali;
- Commissioni Tributarie di primo e secondo grado di Trento e Bolzano;
- Corte di Cassazione.

Anche a seguito di rinvio.

L'ambito di applicazione

Per effetto del richiamo all'art. 2, Dlgs. 546/1992 in base al quale «*appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere*» sono definibili anche le liti **erroneamente** instaurate presso giudici diversi (es. giudice ordinario, T.A.R.) purché rientrino tra le controversie astrattamente definibili.

L'ambito di applicazione

Sempre per effetto del richiamo all'art. 2, Dlgs. 546/1992, **non sono definibili** le liti non tributarie **erroneamente** attribuite al Giudice Tributario.

La pendenza della lite

Sono definibili le controversie in cui il ricorso introduttivo (ricorso in senso tecnico o atto di citazione per le controversie erroneamente introdotte all'A.G.O.) sia stato notificato alla controparte purchè *«alla data di presentazione della domanda … il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva»*.

Ciò che rileva, dunque, si fini dell'esclusione è il passaggio in giudicato della sentenza.

La pendenza della lite

Stante la rilevanza del «giudicato» ai fini dell'individuazione delle liti definibili:

- Sono definibili le controversie di merito per le quali pendono i termini per la revocazione ordinaria.

La pendenza della lite

Stante la rilevanza del «giudicato» ai fini dell'individuazione delle liti definibili:

- Non sono definibili le sentenze di Cassazione senza rinvio per le quali pendono i termini per la revocazione ordinaria (ai sensi del 391 *bis c.p.c.* esse passano in giudicato);
- Non sono definibili le sentenze impugnabili a seguito della revocazione straordinaria.

La pendenza della lite

Non si considerano pendenti:

- I ricorsi non ancora notificati alla data del 24 aprile 2017;
- Le controversie passate in giudicato alla data del 24 aprile 2017 o cassate senza rinvio;
- Le controversie successive al 24 aprile 2017 per le quali alla data di presentazione della domanda sia già stata depositata sentenza di Cassazione senza rinvio.

La pendenza della lite

Ugualmente non si considerano pendenti:

- Le controversie per le quali alla data del 24 aprile 2017 o alla data di presentazione della domanda si sia perfezionata la mediazione tributaria o la conciliazione giudiziale;
- Le «liti potenziali» quelle cioè per le quali sono pendenti i termini per l'introduzione del giudizio.

L'ambito oggettivo

A differenza delle precedenti disposizioni di definizione agevolata (L. 289/2002, D.L. 98/2011) l'art. 11 del D.L. 50/2017 non contiene una indicazione tipica degli atti oggetto delle controversie definibili.

Sono, dunque definibili tutte le controversie che comportano importi da versare determinati nel loro importo.

L'ambito oggettivo

Sono definibili:

- Avvisi di accertamento;
- Atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni;
- Avvisi di liquidazione;
- Iscrizioni a ruolo (anche 36*bis e ter* Dpr 600/1973 e 54*bis* Dpr 633/1972);
- Cartelle di pagamento.

L'ambito oggettivo

Non sono definibili:

- Dinieghi espressi o taciti;
- Istanze di rimborso;
- Istanze di spettanza di agevolazioni;
- Controversie di valore indeterminabile;
- Domande di restituzione di somme;
- Domande in cui non è possibile determinare l'importo dovuto dal contribuente.

L'ambito soggettivo

L'ambito soggettivo

Sono definibili:

- Le controversie in cui l'Agenzia delle Entrate è parte formale e sostanziale del giudizio;
- Per effetto del comma 1*bis* introdotto dalla legge di conversione anche gli enti locali

L'ambito soggettivo

Non sono definibili:

- Le controversie instaurate soltanto contro l'Agente della riscossione ancorché riguardanti tributi amministrati dall'Agenzia (o dall'Ente territoriale);
- Le controversie instaurate contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- Le controversie instaurate contro l'Agenzia per le quali, pur essendo parte formale, hanno oggetto escluso dall'art. 2, Dlgs. 546/1992.

L'ambito soggettivo

La qualità di parte formale e sostanziale:

- Resistente in giudizio;
- Intervenuta volontaria in giudizio;
- Chiamata in giudizio.